

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 13.01.2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: L'ISPettorato DEL LAVORO RENDE NOTE LE ISTRUZIONI

Con nota dell'11.01.2022 l'Ispettorato del Lavoro rende note le istruzioni per effettuare le comunicazioni preventive riguardanti l'istaurazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI INSTAURAZIONE RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (L.215/2021)

Come anticipato con nostra circolare informativa del 22.12.2021, a cui facciamo integrale riferimento, la legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021, ha introdotto l'obbligo di **comunicazione preventiva dell'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale** (ex art.2222 Cod.Civ.).

Con nota n.29 del 11.01.2022 l'Ispettorato Nazionale del lavoro rende note le istruzioni per adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva fissando una data di scadenza entro la quale comunicare anche i rapporti già instaurati, ed ancora in corso, o quelli instaurati dopo il 21.12.2021, ancorché già cessati.

Con la presente riepiloghiamo l'oggetto del nuovo obbligo introdotto e specifichiamo le istruzioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Allo scopo di monitorare e contrastare forme elusive del contratto di lavoro autonomo occasionale, la L. 215/2021 ha previsto l'obbligo per il committente di trasmettere una **comunicazione preventiva** all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica e con le modalità operative già previste per il lavoro intermittente (art. 15, c. 3, D.Lgs. 81/2015).

Nella nota del 11.01.2022, l'INL ribadisce in via preliminare l'ambito soggettivo, specificando che l'adempimento si inserisce all'interno dell'art.14 del D.Lgs. 81/2008 pertanto interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (artt. 2082 e 2083 c.c.). I lavoratori oggetto della comunicazione sono invece quelli **autonomi occasionali** ai sensi dell'art. 2222 c.c. che, come meglio specificato dall'INL, rientrano nella disciplina fiscale di cui all'art. 67, c. 1 lett. I), DPR 917/86 (TUIR).

Restano pertanto esclusi dalla nuova comunicazione:

- i rapporti di lavoro subordinato;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati come prestazioni occasionali inquadrabili nel Libretto Famiglia ovvero nel Contratto di prestazione occasionale (PrestO);
- le professioni intellettuali e tutte le attività generalmente esercitate in forma abituale ed assoggettate ad IVA;
- le attività di lavoro autonomo intermedie da piattaforma digitale incluse quelle esercitate ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. I), TUIR per le quali si applica la disciplina ex art. 9 bis DL 510/96 conv. in L. 608/96.

Merita particolare attenzione la specificazione che l'INL riporta relativamente alle scadenze per effettuare la comunicazione, distinguendo tra rapporti di lavoro autonomo occasionale ancora in corso, rapporti da stipulare e rapporti già conclusi.

E' proprio quest'ultimo l'aspetto di maggior interesse poiché l'Ispettorato, "stante l'assenza di indicazioni al riguardo" fissa un termine di soli sette giorni di calendario dalla data di pubblicazione della nota per effettuare la comunicazione relativa ai rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022 e di quelli iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati. Tale scadenza è pertanto prevista al **18 gennaio 2022**.

Nella tabella seguente si riepilogano i termini per l'invio della comunicazione:

Rapporti di lavoro autonomo occasionale	Termine di trasmissione della comunicazione all'ITL
Rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022	18 gennaio 2022
Rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati all'11 gennaio 2022	18 gennaio 2022
Rapporti iniziati dopo l'11 gennaio 2022	Prima dell'inizio della prestazione risultante dalla lettera di incarico

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Come affermato in premessa, la comunicazione obbligatoria preventiva deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, individuabile rispetto al luogo dove si svolge la prestazione.

La trasmissione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica. Considerato l'esplicito rimando alle modalità previste per i lavoratori intermittenti (art. 15 D.Lgs. 81/2015) si dovrà attendere l'aggiornamento e l'integrazione delle procedure ad oggi esistenti.

In attesa che ciò avvenga, le comunicazioni devono essere effettuate inviando un **messaggio di posta elettronica** ad uno degli indirizzi riportati in un apposito elenco accluso alla nota in esame che fanno riferimento alle sedi degli ispettorati provinciali.

Per quanto riguarda la regione Piemonte, gli indirizzi di posta elettronica cui fare riferimento sono i seguenti:

- ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it

Come sottolineato dall'INL, gli indirizzi di posta elettronica sono ordinari e non di posta certificata; pertanto, sarà necessario conservare copia della comunicazione affinché il personale ispettivo possa verificarne l'esistenza anche presso il committente.

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA COMUNICAZIONE

In attesa delle nuove procedure, la comunicazione potrà essere effettuata indicando direttamente nel corpo dell'e-mail, senza inviare alcun allegato, i contenuti minimi che l'INL individua nei seguenti:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).;
- ammontare del compenso qualora stabilito nell'incarico.

In assenza di tali contenuti la comunicazione si considera omessa.

Nel caso in cui nella comunicazione sia indicato un arco temporale e in tale periodo l'opera o il servizio non sia compiuto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione per comunicare la prosecuzione del rapporto, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

SANZIONI

La violazione degli obblighi sin qui descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o risulti una comunicazione tardiva. Non è prevista la procedura di diffida di cui all'art. 13 D.Lgs. 124/2004.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*(Studio Professionisti
Associati S.S.)*